

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO 2015

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

A partire dal 1 gennaio 2015, i contribuenti possono sanare i mancati versamenti fiscali, senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte rispetto a quelle già in vigore.

E' quanto prevede il comma 637, lett. b), dell' articolo 1, della L. n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), che effettua una vera e propria riforma dell'istituto del ravvedimento operoso, apportando rilevanti modifiche all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, legato alla regolarizzazione spontanea del contribuente. L'istituto del ravvedimento operoso potrà essere adottato anche oltre i termini previsti attualmente dalla normativa vigente, ovvero anche dopo la consegna del processo verbale di constatazione.

VECCHIO RAVVEDIMENTO

Secondo la vecchia disciplina del ravvedimento, in vigore fino al 31.12.2014, il contribuente poteva ricorrere al ravvedimento operoso soltanto nel caso in cui, ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs n. 472/97, "la violazione non fosse già stata contestata e comunque non fossero iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento" da parte dell' Agenzia delle Entrate.

Il ravvedimento era possibile nel rispetto delle seguenti condizioni:

| TERMINE VERSAMENTO | SANZIONE |
|--------------------|----------------------------------|
| entro 14 giorni | 0,20% per ogni giorno di ritardo |
| entro 30 giorni | 3,00% |
| entro un anno | 3,75% |

NUOVO RAVVEDIMENTO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2015

Con le modifiche della Legge di Stabilità 2015 le cause ostative all'utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate al solo caso in cui al contribuente venga notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento.

In pratica, questo significa che un contribuente che ha ricevuto un Pvc a seguito di un'attività di ispezione e verifica da parte del Fisco potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.

La Legge di Stabilità modifica i termini per usufruire del ravvedimento operoso, con una nuova riduzione delle sanzioni rispetto a quelle già in vigore.

In particolare, termini e sanzioni vengono così rimodulate:

| TERMINE TEMPORALE | RIDUZIONE SANZIONE | SANZIONE APPLICATA | AMBITO APPLICATIVO |
|--|--|--------------------|---|
| Nei primi 14 giorni dalla violazione | 1/10 del minimo x 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo) | 0,20% giornaliero | Tutti i tributi per violazioni sui versamenti |
| Dal 15° al 30° giorno dalla violazione | 1/10 del minimo (3%) | 3,00% | Tutti i tributi per violazioni sui versamenti |
| Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | 1/9 del minimo | 3,30% | Tutti i tributi |

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

| | | | |
|---|----------------|-------|---|
| Dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui e' stata commessa la violazione | 1/8 del minimo | 3,75% | Tutti i tributi |
| Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione | 1/7 del minimo | 4,20% | Solo per i tributi amministrati dall' Agenzia delle Entrate |
| Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione | 1/6 del minimo | 5,00% | Solo per i tributi amministrati dall' Agenzia delle Entrate |

In pratica, con le nuove regole il Fisco concede la possibilità di ravvedersi anche senza limiti di tempo, con sanzioni sempre ridotte, al massimo il 5%.

La sanzione piena, del 30% resta applicabile esclusivamente nel caso in cui il Fisco intervenga attraverso la comunicazione di un accertamento.

Naturalmente, oltre al versamento dell'imposta e della sanzione, in misura ridotta, il contribuente dovrà versare anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale annuo a partire dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo versamento.

Dal 1° gennaio 2015 in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%; per ravvedimenti "a cavallo d'anno", andrà adottato un il tasso di interesse sarà pari all'1%, fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dal 1° gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento.

ABROGAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI ADESIONE AL PVC

La ratio del nuovo ravvedimento operoso, che ne consente l'utilizzo anche in caso di notifica di un Pvc, ha portato il legislatore all'abrogazione dell'istituto dell'acquiescenza integrale ai Pvc, gli inviti al contraddittorio e a tutti gli atti definibili emessi dall'Agenzia delle Entrate (non preceduti da Pvc o invito). La Legge di Stabilità ha previsto comunque un periodo transitorio in cui, per esigenze di coordinamento, queste disposizioni resteranno in vigore. I commi 15 e 16 dell'articolo 44 della Legge di Stabilità 2015 prevedono, infatti, che le disposizioni abrogate continueranno ad applicarsi con riferimento agli inviti al contraddittorio notificati, ai Pvc consegnati entro il 31 dicembre 2015. Questo significa che per tutto il 2015 il contribuente al quale verrà consegnato un Pvc si troverà di fronte alla scelta se accettare integralmente le contestazioni (l'attuale adesione al Pvc, con sanzioni ridotte ad 1/6), oppure regolarizzare le violazioni ricorrendo al ravvedimento operoso.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it